



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI**

Assunto il 10/06/2024

Numero Registro Dipartimento 641

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8086 DEL 11/06/2024

Oggetto: Aspettativa non retribuita per motivi familiari e personali ex art. 39 del CCNL 21/05/2018 Comparto “Funzioni Locali” e art. 52 del CCNL 16/11/2022 - Comparto “Funzioni Locali”. Art. 24 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DGR n.1513 del 14 maggio 1999.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con DDS n. 6921 del 19 maggio 2023, a richiesta del dipendente **OMISSIS**, in applicazione del combinato disposto degli artt. 39 del CCNL 21/05/2018 e 52 del CCNL 16/11/2022 per il Comparto Funzioni Locali, è stato disposto il suo collocamento in aspettativa per motivi familiari e personali, dal 17 luglio 2023 al 31 luglio 2023 per complessivi giorni 15 (quindici);
- con istanza del 15 aprile 2024 acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 265093, il dipendente **OMISSIS**, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in servizio presso il Settore **OMISSIS** del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, ha chiesto di essere collocato in aspettativa non retribuita per motivi personali, a decorrere dal 16 luglio 2024 al 26 luglio 2024 per complessivi giorni 11 (undici);
- con pec del 16 maggio 2024 in ordine all'istanza in questione e a mente dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DGR n.1513 del 14 maggio 1999, è stato richiesto il parere al Dirigente Generale competente;
- con pec del 21 maggio 2024 assunta al protocollo SIAR in data 22 maggio 2024 con il n. 341864 il Dirigente Generale competente ha espresso parere favorevole;

VISTI:

- l'art. 39 (*Aspettativa per motivi familiari e personali*) del CCNL del 21 maggio 2018 Comparto "Funzioni Locali" che, testualmente, dispone:

- comma 1: *"Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio"*.
- comma 2: *"L'aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto"*.
- comma 3: *"Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia"*.
- comma 4: *"La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali"*.

- l'art. 52 (*Norme comuni sulle aspettative*) del CCNL 16 novembre 2022 Comparto "Funzioni Locali", che, testualmente dispone:

- al comma 1: *"Il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al D. Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti"*;
- al comma 2: *"Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'ente invita il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di venti giorni. Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa"*.
- al comma 3: *"Nei confronti del dipendente che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell'art. 72"*;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 24 (*Aspettativa non retribuita*) del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DGR n.1513 del 14 maggio 1999:

- comma 2: *"La relativa istanza è inoltrata, dal dipendente interessato, al Dirigente responsabile della struttura competente in materia di personale, il quale comunica allo stesso la collocazione in aspettativa in seguito a rilascio del nulla-osta del Dirigente responsabile della struttura cui il dipendente risulta funzionalmente assegnato (...)"*;
- comma 4: *"La collocazione in aspettativa può essere revocata, dalla Regione, in qualsiasi momento e con congruo preavviso, comunque non inferiore a giorni 10 (dieci), qualora sopravvengano imprevedibili ragioni di servizio, tali da comportare l'esigenza o la rilevante opportunità di riacquistare il dipendente al servizio attivo (...)"*;
- comma 7: *"Al termine del periodo di aspettativa, la Regione ha facoltà di adibire motivatamente il dipendente a mansioni differenti da quelle esercitate all'atto della collocazione in aspettativa, nell'ambito delle funzionalità contrattualmente aderenti alla qualifica funzionale di appartenenza"*;
- comma 8: *"Il dipendente collocato in aspettativa può, in qualsiasi momento, riassumere servizio attivo, previo preavviso da rendersi alla Regione"*;

CONSIDERATO CHE il dipendente in questione ha già usufruito di altro periodo di aspettativa per motivi personali o familiari a decorrere dal 17/07/2023 al 31/07/2023, per complessivi giorni 15 (quindici) e che rispetto a questo periodo sono decorsi quattro mesi di servizio attivo;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il CCNL del 17 dicembre 2020 relativo al Personale dell'Area delle Funzioni Locali;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con DGR n. 1513 del 14 maggio 1999;

VISTI, altresì:

- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale – Abrogazione Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 così come modificata, non in parte qua, dalla DGR n. 717 del 15 dicembre 2023 e DGR 759 del 28 dicembre 2023;
- il DDG n.16682 del 16 dicembre 2022 avente ad oggetto: "Approvazione nuova struttura organizzativa Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Regolamento regionale 14 dicembre 2022, n.12";
- la DGR 578/23 e la circolare 567361/23 del Segretariato Generale ad oggetto "D.G.R. n. 578 del 26.10.2023 "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2024";
- la DGR n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026";
- il DDG n. 9492 del 4 luglio 2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente *ad interim* del Settore "Gestione Giuridica del Personale e Relazioni Sindacali" al Dirigente Avv. Roberta Cardamone;
- il DDG n. n. 4865 del 10 aprile 2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione di terzo livello, denominata "Affari generali del personale e funzioni consultive su progetti obiettivo" alla dipendente Antonietta Bianco, matr. 10044506;
- la nota prot. n. 262903 del 12 aprile 2024 avente ad oggetto: "Disposizione di servizio" con la quale è stata individuata la dipendente Antonietta Bianco quale responsabile di procedimento inerente alle funzioni dell'elevata qualificazione assegnata;

DATO ATTO CHE:

- l'istruttoria è completa e, giusta nota prot. n. 262896 del 12 aprile 2024, è stata condivisa dalla dipendente Nicole Samà, matr. n. 10048011, in relazione alle misure alternative alla rotazione, per come previsto da vigente P.T.P.C.T. 2024/2026 e per come, tra l'altro, suggerite dal P.N.A.;
- il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio – procedimentale;

PRECISATO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 2 maggio 2023;

RITENUTA la propria competenza in materia;

DECRETA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

2. DI ACCOGLIERE l'istanza del 15 aprile 2024 acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 265093, relativamente alla quale il Dirigente Generale competente ha espresso parere favorevole e, per l'effetto, **COLLOCARE** il dipendente **OMISSIS**, in aspettativa non retribuita per motivi familiari e personali di cui all'art. 39 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 e art. 52 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, a decorrere dal 16 luglio 2024 e sino al 26 luglio 2024, per complessivi giorni 11 (undici);

3. DI PRECISARE CHE:

- durante il periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro intercorrente tra il dipendente e l'Amministrazione Regionale non produce alcun effetto giuridico, ivi compresa la maturazione delle ferie, ed economico neppure a fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di fine rapporto, fatto salvo unicamente il diritto alla conservazione del posto;
- qualora durante il periodo di aspettativa venissero meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'Ente inviterà il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. Il

- dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, sarà tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa con un preavviso di giorni 10 (dieci);
- al termine del periodo di aspettativa, la Regione ha facoltà di adibire motivatamente il dipendente a mansioni differenti da quelle esercitate all'atto della collocazione in aspettativa, nell'ambito delle funzionalità contrattualmente aderenti alla qualifica funzionale di appartenenza;
 - al termine del periodo di aspettativa il dipendente non potrà richiedere altro periodo se non intercorrono almeno 4 (quattro) mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al D. Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti;
 - nei confronti del dipendente che non riprenderà servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell'art. 72 (*Codice disciplinare*) del CCNL 16 novembre 2022 relativo al Personale del Comparto delle Funzioni Locali;

4. DI NOTIFICARE il presente decreto:

- al dipendente **OMISSIS**;
- al Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente;
- al Settore **OMISSIS**;
- al Settore Contenzioso del Personale, Archivio del Personale e Gestione Applicativi, Organizzazione e Sviluppo Competenze, Gestione Strutture Speciali del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane, per i successivi adempimenti di competenza;
- al Settore "Gestione Economica e Previdenziale del Personale" del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane, per i successivi adempimenti di competenza;

5. DI NON PUBBLICARE il presente decreto sul BUR Calabria né sul sito istituzionale della Regione Calabria, per la presenza di dati personali dei quali è vietata la diffusione ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 22 del D. Lgs n. 196/2003 nonché del GDPR 2016/679 "Regolamento Europeo sul trattamento dei dati";

6. DI PRECISARE CHE ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro nei modi, per gli effetti e termini di cui agli artt. 409 e ss. del Codice di Procedura Civile.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Antonietta Bianco

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ROBERTA CARDAMONE

(con firma digitale)